

DISPOSIZIONI GENERALI

valide su tutte le acque provinciali

1. MEZZI DI PESCA

1) **Bilancia o bilancella o quadrato.** L'uso della bilancia di cui all'art. 8, comma 1, lettera c del Regolamento Regionale 22 maggio 2003, n. 9 della Regione Lombardia è consentito con le seguenti limitazioni:

- a) le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 10;
- b) l'uso della bilancia è vietato dal 1° maggio al 30 giugno;
- c) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10;
- d) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto;
- e) è proibito appendere la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;
- f) è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno ad eccezione della forcilla (pendice antislittamento);
- g) è ammesso l'ausilio della carrucola;
- h) la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore a m 15 da un altro pescatore che utilizzi il medesimo attrezzo, sia sulla stessa riva, sia tra le rive opposte;
- i) è vietato l'uso della bilancia "guadando e ranzando";
- j) l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;
- k) l'uso della bilancia da natante è sempre vietato, anche se questo appoggia con un'estremità alla riva.

2) **Raffio.** Consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

2. ORARI

Relativamente agli orari di cui all'art. 7 del R.R. 9/03, si fa riferimento agli orari ufficiali diffusi dall'osservatorio astronomico di Brera.

3. PESCA DA NATANTE

E' consentita, esclusivamente di giorno:

- nel bacino dell'Idroscalo
- nei fiumi Ticino e Adda, con l'imbarcazione appoggiata alla riva.

4. PESCA NOTTURNA

E' consentita da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, unicamente da riva, con canna lenza con o senza mulinello da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili, e limitatamente alle seguenti specie ittiche: anguilla (*Anguilla anguilla*), siluro (*Silurus glanis*), carpa (*Cyprinus carpio*) e tutte le specie di pesce gatto.

La pesca notturna è consentita solo nei seguenti corsi d'acqua:

- Fiume Adda
- Fiume Ticino
- Canale Muzza

- Naviglio Grande (solo nel tratto compreso tra il ponte stradale in località Castelletto nel comune di Cuggiono e il ponte stradale in comune di Cassinetta di Lugagnano)
- Naviglio Martesana
- Naviglio di Bereguardo
- Bacino dell'Idroscalo (solo in occasione di particolari e numericamente limitate manifestazioni di pesca, per cui sia richiesta apposita deroga al dirigente del Settore all'altrimenti vigente divieto di pesca notturna),

esclusi i tratti di tali corsi d'acqua nei quali la pesca sia vietata o comunque limitata ("Zone di protezione e ripopolamento", "Zone di tutela ittica", "Zone No Kill Marmorata e Temolo", ecc.).

5. PESCA NELLE ZONE DI TUTELA ITTICA

E' autorizzato l'esercizio della pesca nelle zone di tutela ittica, con le limitazioni di cui all'art. 139 comma 3 della L.R. 31/08.

6. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA

La cattura e la detenzione delle specie sotto elencate è vietata nei seguenti periodi:

- Barbo canino (*Barbus meridionalis*): tutto l'anno
- Lasca (*Chondrostoma genei*): tutto l'anno

7. MISURE MINIME

E' vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

- Barbo (*Barbus plebejus*): cm 25
- Carpa (*Cyprinus carpio*): cm 30
- Pesce persico o Persico reale (*Perca fluviatilis*): cm 18
- Trota marmorata e ibridi (*Salmo marmoratus*): cm 50

8. QUANTITÀ MASSIME DI CATTURE GIORNALIERE

Il limite di cattura di cui all'art. 3, comma 3, del R.R. 9/03 relativo alla Trota marmorata si applica anche agli ibridi.

9. OBBLIGO DI RILASCIO

Ogni Temolo (*Thymallus thymallus*) catturato deve essere immediatamente rilasciato.

10. CIAMBELLONE O BELLY-BOAT

L'utilizzo del ciambellone o belly-boat è consentito, eccetto che all'Idroscalo.

11. ZONE PARTICOLARI DI TUTELA

Al di là degli istituti previsti dalla legge e dal Piano Ittico Provinciale, si individuano le seguenti tipologie di zone di tutela, in cui vigono le seguenti disposizioni comuni:

- la pesca è consentita solo con ami sprovvisti di ardiglione o con ardiglione schiacciato
- è vietata la pesca notturna
- sono comunque sempre fatte salve le disposizioni relative al divieto di reimmissione delle specie esotiche dannose.

1) **Zone No Kill.** In queste zone è consentito pescare osservando le seguenti disposizioni:

- esclusivamente con 1 sola canna, munita al massimo di 1 solo amo o ancoretta;
- con obbligo di rilascio immediato di tutti i pesci eventualmente catturati;
- è vietata la pesca a fondo con retina o pasturatore.

2) **Zone No Kill Luccio.** In tali zone, se saranno costituite nell'anno di validità delle presenti disposizioni, è consentito pescare osservando le seguenti disposizioni:

- solo da terra
- esclusivamente con 1 sola canna, munita di 1 solo amo o ancoretta.
- con l'obbligo di rilascio immediato di tutti i lucci eventualmente catturati
- è vietata la pesca col vivo.

Con riferimento alle specie ittiche che le specifiche zone no kill obbligano a rilasciare, vigono inoltre le seguenti disposizioni comuni:

- i pesci catturati non possono essere detenuti in nassa o in altri contenitori
- i pesci catturati devono essere slamati con estrema cura, senza procurar loro alcun danno o maltrattamento
- è fatto obbligo al pescatore di bagnarsi le mani prima di iniziare le operazioni di maneggiamento e di rilascio del pesce allamato
- se il pesce non può essere slamato senza danno, è imposto il taglio della parte terminale della lenza
- è vietato detenere pesci, seppure prelevati in altre zone, ovvero è fatto obbligo di depositare altrove catture e cestini prima di iniziare a pescare nei tratti riservati.

3) **Zone Artificiali di Riproduzione.** Sono quelle aree interessate dalla realizzazione di strutture ittogeniche e opere di miglioramento ambientale finalizzate a incrementare la riproduzione dei pesci (legnaie, sassaie, nidi, substrati artificiali di frega comunque denominati e costituiti). In tali zone, le Province istituiscono appositi divieti temporanei di pesca.

A) FIUME ADDA

Quanto contenuto nella presente sezione A) si applica al Fiume Adda, incluse le lanche, i rami morti, i bracci laterali e simili, afferenti all'asta del fiume.

12. ESCHE E PASTURE

Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 3 di esche e pasture pronte all'uso, fatto salvo il limite massimo di detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria. Questa disposizione non si applica in occasione delle gare di pesca, ove permane il limite massimo di detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria.

Per la pesca col vivo possono essere utilizzati solo pesci appartenenti alle seguenti specie ittiche autoctone: alborella, anguilla, cobite comune, gobione, scardola, triotto e vairone. Esclusivamente per l'utilizzo come esche vive, è ammessa la cattura e la detenzione, in deroga ai periodi di divieto di cui al successivo art. 13, di complessivi 20 esemplari delle citate specie, i quali dovranno essere mantenuti vivi e vitali in idonei contenitori.

13. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA

Sono previste le seguenti limitazioni, fatto salvo quanto statuito agli articoli 12 e 16 delle presenti disposizioni.

<i>SPECIE ITTICA</i>	<i>PERIODO DI DIVIETO</i>
• alborella (<i>Alburnus alburnus alborella</i>)	15 maggio – 15 luglio
• barbo (<i>Barbus plebejus</i>)	15 maggio – 15 giugno
• carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	15 aprile - 15 giugno
• cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	15 maggio – 15 giugno
• luccio (<i>Esox lucius</i>)	1° gennaio – 15 aprile
• persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	1° aprile – 31 maggio
• pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	15 aprile - 30 giugno
• savetta (<i>Chondrostoma soetta</i>)	1° aprile - 31 maggio
• tinca (<i>Tinca tinca</i>)	15 maggio – 30 giugno
• vairone (<i>Leuciscus souffia</i>)	15 aprile – 15 maggio

Durante il periodo di divieto di pesca alla Carpa è vietata la pesca denominata “Carp fishing” e, in particolare, è vietato l'utilizzo di boiles.

14. MISURE MINIME

Sono previste le seguenti limitazioni, fatto salvo quanto statuito al seguente articolo 16.

<i>SPECIE ITTICA</i>	<i>MISURA MINIMA (cm)</i>
• anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	40
• cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	25
• cheppia e agone (<i>Alosa fallax ssp.</i>)	40
• luccio (<i>Esox lucius</i>)	45
• pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	35
• savetta (<i>Chondrostoma soetta</i>)	35
• tinca (<i>Tinca tinca</i>)	35

15. QUANTITÀ MASSIME DI CATTURE GIORNALIERE

Per ogni giornata di pesca il pescatore non può catturare e detenere più di:

- cheppia 1 capo
- persico reale 10 capi
- alborella kg 1
- triotto kg 1
- vairone kg 1

16. GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

1) Sono ammesse deroghe ai periodi di divieto di pesca, relativamente alle seguenti specie:

- a) carpa (*Cyprinus carpio*)
- b) savetta (*Chondrostoma soetta*)
- c) cavedano (*Leuciscus cephalus*)
- d) vairone (*Leuciscus souffia*)

2) Sono ammesse deroghe alle misure minime, relativamente alle seguenti specie:

- a) barbo (*Barbus plebejus*)
- b) carpa (*Cyprinus carpio*)
- c) cavedano (*Leuciscus cephalus*)
- d) tinca (*Tinca tinca*)
- e) persico (*Perca fluviatilis*)
- f) savetta (*Chondrostoma soetta*)

3) Le specie oggetto di deroga di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mantenute vive e vitali con adeguata attrezzatura e reimmesse nel corpo idrico di provenienza al termine della gara.

B) TUTTE LE ALTRE ACQUE

Quanto segue si applica a tutte le acque provinciali, ad eccezione del Fiume Adda così come definito nella premessa della sezione A).

17. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA

La cattura e la detenzione della Carpa (*Cyprinus carpio*) è vietata dal 20 maggio al 20 giugno. Durante tale periodo, è anche vietata la pesca denominata “*Carp fishing*” e, in particolare, è vietato l’utilizzo di boiles.

18. MISURE MINIME

E’ vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

- Luccio (*Esox lucius*): cm 50
- Pigo (*Rutilus pigus*): cm 25
- Savetta (*Chondrostoma soetta*): cm 22

19. MISURE MASSIME

Solo nel bacino dell'Idroscalo e nel Lago di Basiglio, è vietata la cattura e la detenzione di esemplari di Carpa (*Cyprinus carpio*) la cui lunghezza sia superiore a cm 60.

20. PESCA COL VIVO

Per la pesca col vivo possono essere utilizzati solo pesci appartenenti alle seguenti specie ittiche autoctone: alborella, anguilla, cobite comune, gobione, scardola, triotto e vairone.

21. ZONE NO KILL INTEGRATIVE A QUELLE PREVISTE DAL PIANO ITTICO

È istituita una *Zona No Kill* in località Bellinzago Lombardo, a valle della conca del Naviglio Martesana per una lunghezza di m 100 lineari e in doppia sponda, regolamentata dall'articolo 11 delle presenti disposizioni.